



***COMUNE di MILITELLO VAL CATANIA***

***Provincia di Catania***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO  
DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI  
ANZIANI E CRITERI DI ACCESSO**

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale

n. 84 del 30/08/2010

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1** (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi ed i servizi di assistenza domiciliare per anziani erogati dal Comune di Militello Val Catania, gli eventuali servizi complementari, nonché i criteri di accesso agli stessi.
2. L'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare è finalizzata allo sviluppo del sistema dei servizi sociali, come delineato dalla legge n. 328/2000 e come definito su base locale dal Piano di Zona.
3. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a sostenere una molteplicità di interventi qualificati a favore della popolazione anziana nell'ambito del territorio del Comune di Militello Val Catania.
4. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate sia singolarmente dal Comune, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale e socio-sanitaria prodotti da altri soggetti nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
5. Lo sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi ad essa complementari è finalizzato a favorire il permanere della persona nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
6. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto agli anziani.

### **Art. 2** (Destinatari del Servizio)

1. Possono fruire del servizio tutti i soggetti residenti nel territorio cittadino che a causa delle loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive di quelle familiari.
2. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata, nel rispetto delle procedure definite con specifici accordi nell'ambito del Piano di Zona, in raccordo con i competenti servizi sanitari, con conseguente individuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato da parte del Servizio Sociale del Comune.
3. Gli elementi acquisiti mediante la valutazione di cui al precedente comma costituiscono le componenti tecnico-istruttorie per lo sviluppo degli interventi di assistenza domiciliare, anche integrata.

## **TITOLO II**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art. 3** (Prestazioni)

Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed

- igiene degli ambienti e dei servizi);
- Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilitazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
  - Controllo e assistenza all'assunzione dei farmaci;
  - Aiuto nella preparazione dei pasti;
  - Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
  - Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari);
  - Accompagnamento dell'utente a visite in ospedale (per persone sole);
  - Ritiro di ricette e acquisto di farmaci per l'utente;
  - Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità, accompagnamento presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc.).

#### Art. 4

(Forme di erogazione del servizio)

Il servizio di assistenza domiciliare si realizza:

- Attraverso convenzioni in sistema di accreditamento con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'Albo Regionale;
- L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente.
- L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio del Servizio Sociale del Comune.
- Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del servizio Sanitario Regionale.

**Gli operatori del Servizio che effettuano gli interventi di assistenza domiciliare per conto del Comune sono tenuti, nell'ambito del monitoraggio della situazione dell'utente, a segnalare al Servizio Sociale Comunale ogni problematica che possa comportare interventi di natura sanitaria.**

#### Art. 5

(Presentazione e istruttoria delle istanze)

L'istanza dell'interessato o del suo rappresentante legale va presentata al Servizio Sociale su apposito modulo, fornito dall'Amministrazione Comunale, entro i termini e secondo le modalità indicate dal relativo bando, affisso in tutto il territorio cittadino. Il Responsabile del procedimento provvede alla istruttoria dell'istanza. Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Ufficio a pena di decadenza. L'amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

Il Servizio Sociale del Comune assume tutte le informazioni necessarie:

- a) per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica I.S.E, di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi n. 109 del 31/3/1998 e n. 130 del 3.5.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di applicazione approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) per la definizione della situazione di bisogno, anche con riguardo alle problematiche da ricondurre all'assistenza domiciliare integrata, ivi comprese quelle inerenti lo stato di salute e particolari situazioni dell'utente, quali non autosufficienza e inabilità.

**L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi al soggetto richiedente il servizio di assistenza domiciliare avviene nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30-6-2003, n. 196.**

Il soggetto interessato ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica definito dal D. Lgs. n. 109/1998 per l'I.S.E., una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore, nonché al fine di far rilevare mutate condizioni di bisogno e/o personali particolari.

Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, tali da influire sulla determinazione della tariffa personalizzata del servizio, la decorrenza degli effetti avrà vigenza a partire dal primo gennaio seguente alla data di attestazione della presentazione della nuova dichiarazione.

Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica emergano situazioni particolari evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati, gli elementi sono elaborati dal Servizio Sociale del Comune per la definizione e/o la rimodulazione immediata degli interventi di assistenza domiciliare, anche integrata.

#### **Art. 6**

##### **(Condizioni di ammissibilità)**

Le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare sono valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale che provvede alla compilazione di schede di rilevazione – Allegato “A” – contenenti dati desumibili dalla documentazione prodotta, dall'osservazione diretta, dalla certificazione delle competenti strutture sanitarie o del medico di famiglia.

Le schede di rilevazione misurano:

- a) Il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali, certificate dalle competenti strutture sanitarie o dal medico di famiglia;
- b) Il livello di assistenza di cui gode il soggetto;
- c) Le condizioni economiche del nucleo familiare.

Il Servizio Socio Professionale, viste le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di ammissibilità al servizio e formula, in caso di utile inserimento in graduatoria, un piano di intervento personalizzato, con l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito. In esso sono specificati il tipo, la frequenza e la durata delle prestazioni erogate.

Il piano di assistenza individualizzato con l'indicazione delle prestazioni dei tempi, dei modi e di tutte le implicazioni del servizio viene portato a conoscenza e sottoscritto dal richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

**Art. 7**  
(Graduatoria)

Il responsabile del procedimento, verificate le condizioni di ammissibilità al servizio, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, formula la graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione – Allegato “A” –.

**A parità di punteggio viene preferito il più anziano di età.**

Le graduatorie sono affisse all'Albo Pretorio per 10 giorni e possono essere visionate anche presso gli uffici del Servizio Sociale.

Durante tale periodo e nei 10 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni le quali vengono esaminate dal responsabile del procedimento.

Qualora le domande pervenute e ritenute ammissibili fossero in numero maggiore della quota stabilita dal Comune, in virtù dell'impegno di spesa relativo, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- Persona che vive sola;
- Situazione socio-sanitaria che comporta un elevato carico assistenziale (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
- Disagio o solitudine le quali incidono in modo rilevante sulla vita personale;
- Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
- Rischio di istituzionalizzazione;
- Assenza figli;
- Assenza nipoti o altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'anziano;
- Problemi del coniuge a gestire la situazione;
- Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, ecc.);
- Dinamiche familiari problematiche, imputabili al rilevante carico assistenziale e alla conseguente esasperazione di chi lo gestisce;
- Problemi di relazione parentale e/o amicale;
- Situazioni familiari dei figli di difficile gestione (presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri anziani che necessitano di supporti) o residenza dei figli molto lontana, ecc.;
- Avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare;
- Situazione economica complessiva (del nucleo familiare e/o dei nuclei dei parenti obbligati per legge) che non consente la messa in atto di interventi di natura privata che tamponino le necessità assistenziali;
- Situazione economica problematica a causa della difficoltà di gestione del denaro;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che hanno un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non usufruiscono di nessun servizio socio-assistenziale;
- Famiglie che non beneficiano di contributi economici da parte di Enti pubblici;

### **Art. 8**

(Aggiornamento graduatorie)

Entro i primi 10 giorni di ogni semestre, il Responsabile del procedimento esamina le nuove istanze, debitamente documentate, dei soggetti per i quali siano insorti i requisiti prescritti oltre i termini di scadenza del bando e valuta, inoltre, le variazioni da apportare sulla base delle osservazioni pervenute.

Il Responsabile del procedimento, provvede, quindi, fatti salvi i diritti acquisiti, all'aggiornamento della lista di attesa ogni sei mesi, seguendo l'iter procedurale previsto dall'art. 7.

### **Art. 9**

(Scorrimento graduatorie)

Le graduatorie periodicamente aggiornate secondo le modalità previste dall'art. 8 restano valide ai fini dello scorrimento fino al nuovo bando; esse possono essere utilizzate nei seguenti casi:

- a) Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- b) Impinguamento dei capitoli di bilancio;
- c) Intervento indifferibile e/o urgente.

### **Art. 10**

(Interventi indifferibili e/o urgenti)

In presenza di casi per i quali sia necessario un intervento indifferibile e/o urgente di anziano solo, per dimissioni dall'ospedale, decesso del convivente o altro, il richiedente avente i requisiti previsti dal presente regolamento sarà collocato al primo posto nella lista di attesa. Qualora vi sia disponibilità di bilancio il servizio sarà subito attivato.

### **Art. 11**

(Cessazione e sospensione del servizio)

Il servizio domiciliare cessa in caso di :

- a) Rinuncia dell'utente;
- b) Decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- c) Termine del piano di intervento;
- d) Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

**Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione.**

### **Art. 12**

(Gratuità e compartecipazione)

Il servizio è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva, determinata ai sensi del successivo comma dall'I.S.E., con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori

dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della legge n. 448/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due o più componenti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

All'accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti l'accesso al servizio si provvede con le modalità ed i criteri fissati dai Decreti Legislativi n. 109 del 31/3/1998 e n. 130 del 3.5.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal regolamento di applicazione approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 13**

(Criteri che determinano il livello di compartecipazione al servizio)

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all'art. 12 i soggetti possono essere ammessi al servizio previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dal Comune per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità.

I soggetti titolari di prestazioni previdenziali, assistenziali o sociali, ancorché non aventi natura di reddito ai fini IRPEF (integrazione al minimo, maggiorazione sociale della pensione, assegno e pensione sociale, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate, pensione dei ciechi e sordomuti, rendite INPS, INAIL o di altro Ente, assegni ai nuclei numerosi, assegni di maternità ed eventuali altri bonus che dovessero essere introdotti) partecipano al servizio in misura pari al 30% di quanto percepito.

**Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta la sospensione del servizio.**

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14**

(Verifiche)

Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, sono condotte d'ufficio dal Servizio Sociale con cadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori di servizio.

Delle verifiche effettuate è compilata apposita relazione scritta da tenersi agli atti in forma riservata.

Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo, intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

**Art. 15**  
(Controlli)

E' fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento dei programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta salva la facoltà dell'Ufficio di Servizio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre a quelli definiti dal campione.

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito o ai componenti del nucleo familiare e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

**Art. 16**  
(Norme finali).

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione ove ne ricorrano i presupposti normativi.

## SCHEDA DI RILEVAZIONE

RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

A) Grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali:

<input type="checkbox"/> anziano che si muove normalmente dentro e fuori casa	Punti 0
<input type="checkbox"/> anziano che si muove bene in casa, ma presenta difficoltà fuori	Punti 2
<input type="checkbox"/> anziano che si muove lentamente dentro e fuori casa	Punti 4
<input type="checkbox"/> anziano che si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato	Punti 6
<input type="checkbox"/> anziano che si muove a stento esclusivamente dentro casa	Punti 8
<input type="checkbox"/> anziano allettato con invalidità certificata al 100% con accompagnamento	Punti 6
<input type="checkbox"/> anziano allettato con invalidità certificata al 100% senza accompagnamento	Punti 10

B) Livello di assistenza di cui gode l'anziano

<input type="checkbox"/> anziano che convive con anziani in grado di aiutarlo	Punti 0
<input type="checkbox"/> anziano che convive con familiari parzialmente presenti	Punti 2
<input type="checkbox"/> anziano con supporto familiare presente ma non in casa	Punti 4
<input type="checkbox"/> anziano con supporto familiare presente ma impossibilitato	Punti 6
<input type="checkbox"/> anziano con figli residenti nel Comune a loro volta tutti anziani	Punti 7
<input type="checkbox"/> anziano con figli non residenti nel Comune	Punti 8
<input type="checkbox"/> anziano che convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente	Punti 10
<input type="checkbox"/> anziano che vive da solo, privo di supporto familiare nel Comune	Punti 12

C) Condizioni socio-economiche del nucleo familiare I.S.E.

<input type="checkbox"/> da € 9.000	e oltre	Punti 0
<input type="checkbox"/> da € 8.000,00	a € 8.999,00	Punti 2
<input type="checkbox"/> da € 7.000,00	a € 7.999,00	Punti 4
<input type="checkbox"/> da € 5.000,00	a € 6.999,00	Punti 6
<input type="checkbox"/> da € 3.000,00	a € 4.999,00	Punti 8
<input type="checkbox"/> da 0	a € 2.999,00	Punti 10

TOTALE PUNTI \_\_\_\_\_

Militello in Val di Catania li \_\_\_\_\_

L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE  
\_\_\_\_\_

